



COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Gabbin n. 1 - CAP 31022 - Tel. 0422/632380 - Fax 0422/632274- C.F. 80010170266 - P.I. 01190200269

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1 Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia, D. Lgs. 165/2001 e, s.m.i, e dei principi sanciti nello Statuto Comunale, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di lavoro autonomo a norma dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 nonché dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/200 e, s.m.i..

L'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, buon andamento della pubblica amministrazione e pari opportunità, relativamente alle fasi di affidamento dell'incarico.

2. La prestazione del soggetto incaricato ricade nelle prestazioni d'opera disciplinate dagli art. 2222-2228 del Codice Civile.

3. E' vietato il conferimento di incarichi di collaborazione per funzioni ordinarie ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008.

4. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

b) per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione, articolandosi gli stessi in una raccolta organica di materiale, che consenta all'ente di reperire una conoscenza utile per la realizzazione di finalità istituzionali;

c) per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;

d) per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:

1- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;

2- agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (cfr. art. 91 - Procedure di affidamento, Codice Appalti D. Lgs. 163/2006);

3- incarichi, attinenti le attività di formazione del personale dipendente;

4- alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'amministrazione, nonché ad attività notarili;

Art. 2 Presupposti e atti per il conferimento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1 deve avvenire nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, efficienza, pubblicità, trasparenza, buon andamento della pubblica amministrazione e pari opportunità qualora sussistano i seguenti presupposti:

❖ L'**oggetto** della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

❖ **Impossibilità oggettiva**, preliminarmente accertata, di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, ovvero pur esistendo dette specifiche figure professionali non sia possibile affidare l'incarico al suddetto personale, per l'elevato contenuto professionale richiesto, in quanto connesso allo svolgimento di attività e prestazioni che riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità; ovvero non ci sono ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di dette specifiche figure professionali, stante il carattere occasionale e non continuativo delle prestazioni; ovvero sia necessario utilizzare l'apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate.

❖ la **prestazione** deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;

❖ indicazione della **durata, luogo, oggetto e compenso** dell'incarico. In particolare, il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

2. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, soltanto ad esperti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in quest'ultimo caso si chiede il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, oppure di laurea specialistica ovvero di laurea triennale con master universitario o altro percorso didattico post laurea. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria in caso di attività che

debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, purché abbiano maturato esperienza nel settore specifico di riferimento.

La prestazione deve essere di tipo intellettuale o specializzata, non può essere riferita ad attività generiche o comunque riconducibili alle funzioni ordinarie del Comune.

3. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione, studi e ricerca è fissata nel bilancio di previsione (D.L. 78/2010, L. 122/2010, D.L. 101/2013).

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a. siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- b. siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto di collaborazione continuativo;
- c. si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
- d. si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione;
- e. abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- f. abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
- g. siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- h. in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività o di concordato preventivo;
- i. non siano in regola con i versamenti contributivi;
- l. che non sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

Art. 3 Modalità per il conferimento degli incarichi

1. Il Responsabile di Settore che intende conferire l'incarico, di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento, con contratto di lavoro autonomo, dovrà accertarsi che sussistano tutti i presupposti di cui all'art. 2 del presente regolamento. L'affidamento dell'incarico deve essere pertanto preceduto da un accertamento reale, sull'assenza di professionalità interne all'Ente, che siano in grado di adempiere l'incarico.

2. Il Responsabile di Settore che intende conferire i suddetti incarichi di lavoro autonomo può ricorrervi nel rispetto dei limiti posti dal Bilancio di Previsione e solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale.

3. L'affidamento viene disposto con apposita determinazione del Responsabile di Settore competente.

La determinazione oltre a dare atto dell'esistenza dei presupposti elencati all'art. 2, nonché del rispetto di specifiche norme di legge al momento in vigore, deve precisare:

- a) l'oggetto della prestazione e la sua corrispondenza alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed agli obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'iter logico-procedimentale che ha portato all'individuazione del soggetto incaricato;
- c) l'accertata impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
- d) la natura temporanea e l'alta qualificazione della prestazione;
- e) la durata, il luogo di esecuzione della stessa;
- f) il compenso pattuito per la prestazione che deve essere correlato all'utilità nonché alla quantità e qualità dell'attività richiesta;

4. Il disciplinare d'incarico, che disciplina il rapporto giuridico contrattuale tra il Comune di Preganziol ed il soggetto incaricato, dovrà tra l'altro contenere:

- a) la generalità del contraente;
- b) l'oggetto della prestazione e la sua corrispondenza alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e al programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale;
- c) la natura temporanea dell'incarico;
- d) la determinazione della durata che deve essere commisurata all'entità dell'incarico;
- e) il luogo di espletamento dell'incarico;
- f) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione da rendersi;
- g) il compenso che deve essere correlato all'utilità nonché alla qualità e/o quantità dell'attività richiesta e le modalità di corresponsione dello stesso;
- h) le modalità di verifica della prestazione resa;

- i) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- l) le condizioni di risoluzione del contratto e le penali in caso di ritardata, parziale o imperfetta esecuzione della prestazione;
- m) il foro competente
- n) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
- o) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto;
- p) riferimento al codice disciplinare dei dipendenti del Comune di Preganziol, ove ritenuto opportuno;
- q) riferimento al protocollo di legalità.

5. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile di Settore che ha stipulato il contratto.

6. L'atto di affidamento deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'Ente e, nel caso in cui l'importo sia superiore ad € 5.000,00.=, dovrà essere trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti.

Art. 4 Conferimento degli incarichi mediante procedura comparativa

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione dei curricula professionali, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire, e dell'offerta economica, seguita da un eventuale colloquio dei candidati.

2. Le procedure utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:

- a)** avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire.

L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato dovrà essere pubblicato sul sito Web del Comune per almeno dieci giorni e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto della prestazione e le modalità di svolgimento;
- b) i titoli e i requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum e offerta economica a cui può aggiungersi il colloquio);
- d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande e le relative offerte economiche;
- e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione;
- f) la durata dell'incarico;
- g) indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del Procedimento;

- b)** procedura negoziata, fra almeno tre candidati.

3. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre inoltre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
- e) essere in possesso del requisito della comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- f) di essere in regola con i versamenti contributivi.

4. Nel caso di procedura negoziata – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione – i candidati di regola sono scelti fra persone iscritte negli albi professionali o inserite nella banca dati precedentemente predisposta dal Comune attraverso appositi avvisi e periodicamente aggiornata. In tal caso dovrà essere inviata, ai soggetti individuati, una lettera-invito contenente gli elementi indicati al precedente comma 2 con riferimento all'avviso di selezione.

6. Per entrambe le procedure il Responsabile di Settore competente all'affidamento dell'incarico procede alla selezione degli esperti, valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio (se avvenuto) e le offerte economiche. In tal caso, di norma, si procederà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltre al prezzo proposto anche all'esperienza acquisita nel settore d'interesse o in settori simili, risultanti dai curriculum professionali e dalle indicazioni delle modalità di espletamento dell'incarico. Si potrà tuttavia procedere con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica.

8. Nella determinazione a contrattare dovrà essere precisato il criterio con il quale s'intende procedere alla selezione.

Art. 5 Conferimento degli incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 6 del presente Regolamento, il Responsabile di Settore può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita procedura comparativa, quando ricorrano i seguenti casi:

- a) sia andata deserta la selezione mediante procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso o dalla lettera invito di selezione;
- b) circostanze di particolare urgenza, non imputabili all'amministrazione, tali da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
- c) attività comportanti prestazioni non comparabili con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato;
- d) attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni; prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità o qualificazione dell'incaricato;
- e) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti e non prevedibili al momento dell'incarico stesso ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi e ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- f) quando per motivate ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la procedura comparativa risulti eccessiva rispetto all'utilità conseguibile dall'Amministrazione.

Ne discende che anche in caso di importi modici (come potrebbe essere un affidamento di € 100,00.=, oneri inclusi) il conferimento degli incarichi, di cui al presente articolo, non possono prescindere dalla valutazione di più curricula o di più proposte.

2. In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto, l'individuazione del soggetto da incaricare deve seguire un principio di rotazione.

Art. 6 Principio di rotazione

Nell'individuare i soggetti per l'affidamento di incarichi di cui al presente capo, mediante procedura comparativa negoziata o senza procedura comparativa, il Responsabile di Settore **applica, per quanto possibile, il principio di rotazione.**

Art. 7 Esecuzione della prestazione

1. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione secondo le disposizioni dell'art. 2222 del codice civile e seguenti.

2. Il Responsabile di Settore verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonché attesta la regolare esecuzione dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 8 Pubblicità e comunicazioni di affidamento dell'incarico

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigente.

2. Il Comune rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione dei relativi provvedimenti in base alla normativa vigente in materia.

3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui al presente capo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del settore preposto.

4. Il Responsabile competente all'affidamento dell'incarico provvede ad inoltrare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L. n. 266 del 23.12.2005, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Art. 9 Formalizzazione dell'incarico

1. Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire l'espletamento dell'incarico entro i termini stabiliti.

2. Il termine per l'esecuzione dell'incarico inizia a decorrere dalla data stabilita nel medesimo disciplinare d'incarico o della determina di affidamento, a seconda dei casi.

Art. 10 Durata del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. Il committente può prorogare il contratto stipulato, per una sola volta, d'intesa con il soggetto incaricato, in via eccezionale, al solo fine di completare i progetti e per ritardi

non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati (L. 228/2012 art. 1 comma 147).

2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il Responsabile di Settore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di Settore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza in applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di Settore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 12 – Formazione della Banca Dati

1. La formazione della banca dati, comprendente uno o più elenchi professionali, non costituisce autonoma procedura di affidamento bensì strumento di semplificazione. Il Responsabile del settore interessato al conferimento di un incarico esterno può predisporre con proprio atto un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco professionale, indicando i presupposti, i requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità per l'iscrizione.

2. Ciascun Responsabile provvede a rinnovare i propri elenchi con cadenza annuale, procedendo con nuovi avvisi pubblici e assicura, inoltre, l'aggiornamento dei dati relativi ai singoli soggetti già iscritti ogni volta che venga a conoscenza di cambiamenti e variazioni.

3. L'avviso di formazione dell'elenco deve essere pubblicato nel sito Web comunale e nell'albo pretorio fino alla sua sostituzione con un nuovo avviso.

3. I professionisti interessati all'avviso possono far pervenire la propria istanza, per l'inserimento nella banca dati, in qualsiasi momento dell'anno solare purchè entro la scadenza temporale di validità della banca dati.

4. I soggetti richiedenti devono rendere nota:

a) la qualificazione professionale;

b) l'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità;

c) il curriculum di studio e degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni.

5. L'elenco predisposto da un Settore può essere utilizzato anche dagli altri settori.

6. I professionisti già inseriti nella banca dati possono, alla scadenza dell'anno chiedere conferma del loro inserimento, in virtù del nuovo avviso, con semplice nota nella quale dovranno dichiarare che nessun mutamento sia sopraggiunto in riferimento agli elementi di cui al comma 4 del presente articolo, viceversa potranno provvedere all'integrazione dei loro requisiti.

Art. 13 Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

1. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Pubbliche amministrazioni, è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ed adempiere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 15 Norma di rinvio

1. Quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazione d'opera ai sensi degli art. 2222 – 2228 del Codice Civile.

2. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 15.07.2008 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra disposizione regolamentare della Giunta Comunale con esso incompatibile.